



SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE
"ALTIERO SPINELLI"
Via Figlie dei Militari, 25 - 10131 TORINO



Tel.: 011.8399552 - C.F.: 97602250017 - C.M. TOPS270001 - Codice IPA: istc_tops270001 - Codice univoco: UFWQB9
E-mail: tops270001@istruzione.it - PEC: tops270001@pec.istruzione.it - <https://scuolaspinelli.edu.it>

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE

I sottoscritti **Antonijeta Strollo**, C.F. _____, Dirigente scolastico della S.I.E.S. A. Spinelli con sede amministrativa in via Figlie dei Militari, 25 - Torino codice meccanografico TOPS270001

E

NOME _____ **COGNOME** _____, nato/a a _____, C.F. _____, assistente amministrativo a tempo indeterminato/determinato presso questa istituzione scolastica

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il/La sig./ra _____ è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni indicate nel presente accordo, nonché in conformità alle prescrizioni dapprima emergenziali e poi di sistema stabilite dal CCNL in vigore e dalla normativa in materia.

Art. 2 Durata

Il presente accordo ha durata sino al _____ a decorrere dal _____

Art. 3 Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Il lavoratore agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro secondo il calendario concordato nel **progetto individuale presentato nella ISTANZA**.
2. Il dipendente deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la contattabilità per almeno 7h, 12 nelle fasce orarie anch'esse indicate nel progetto individuale
3. L'amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio.
4. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.

Art. 4 Strumenti del lavoro agile

1. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart è indicata nel progetto individuale.
2. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, nel caso in cui i device mobili utilizzati dal lavoratore agile per l'accesso ai dati e agli applicativi siano messi a disposizione dallo stesso dipendente, è richiesta la stretta attinenza alla norma

europea sulla riservatezza dei dati.

3. Le spese correlate all'utilizzo della dotazione informatica riguardanti i consumi elettrici sono a carico del dipendente.

Art. 5 Recesso

1. Ciascuna delle Parti durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile può, con adeguato preavviso e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
2. L'Amministrazione può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso, laddove l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri stabiliti.

Art. 6 Trattamento giuridico ed economico

1. L'Amministrazione garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente al progetto di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuta la protrazione dell'orario di lavoro aggiuntivo né permessi brevi e altri istituti che comportino riduzioni di orario.

Art. 7 Obblighi di custodia e riservatezza

1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ssmii, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento sopra richiamati, che trovano integrale applicazione anche al lavoratore agile.

Art. 8 Sicurezza sul lavoro

1. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
3. Il Lavoratore dà atto con la sottoscrizione del presente accordo che è stato informato e formato in merito ai rischi generici e specifici connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa anche in modalità di lavoro agile. A tal fine la Società si impegna a consegnare preventivamente apposita informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici

connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e a esperire la relativa formazione.

4. Il lavoratore si impegna a prendersi cura della propria salute e sicurezza e a contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal Regolamento di Sicurezza interno e suoi successivi aggiornamenti e, in particolare, si impegna:
 - ✓ ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, anche quando la prestazione è svolta al di fuori della sede e in modalità di lavoro agile;
 - ✓ ad utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro in dotazione, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - ✓ a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - ✓ a non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che compromettano la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi;
 - ✓ a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - ✓ a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente;
 - ✓ a dare immediata informazione al proprio responsabile degli infortuni occorsi durante la prestazione di lavoro agile.

Resta inteso che, per tutto quanto non previsto dal presente accordo il rapporto di lavoro resterà regolato dalla legge, dal contratto collettivo e dagli accordi individuali già in essere.

Art. 9 Obblighi del datore di lavoro

1. In ottemperanza dell'art. 23, c. 1 della Legge n.81/2017 si provvederà a trasmettere le informazioni relative al presente accordo di lavoro agile e qualsiasi modifica inerente secondo le modalità e tempistiche definite dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
2. A norma delle disposizioni introdotte dall'art. 19 c. 1 della Legge n. 81/2017, La società conserva il presente accordo per la durata quinquennale dalla data di sottoscrizione.
3. Restano confermate tutte le altre condizioni contrattuali già in essere.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC.

Torino,

Il Dirigente Scolastico
Antonijeta Strollo

L'assistente amministrativo